AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.173 DEL 29 APR. 2021

Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/2008

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l'altro all'articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

VISTO il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);

VISTO il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;

VISTE le "prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

VISTO il protocollo DPF – 0025239 del 15 aprile 2021 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal ComitatoTecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021

VISTO il Documento tecnico INAIL con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;

VISTO il Decreto n. 393 del 13 marzo 2020 con cui viene affidata la Responsabilità della Direzione Coordinamento Operativo Portuale al dott. Gianandrea Todesco;

VISTO il Decreto n. 399 del 31 marzo 2020 Assetto organizzativo della sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in riferimento al D.Lgs. 81/2008;

VISTA la Disposizione di servizio n. 170 del 18 marzo 2021 *"Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – Aggiornamento misure"*;

CONSEDERATA la necessità di definire le linee guida specifiche per la gestione delle selezioni pubbliche del personale,

D I S P O N E

ARTICOLO 1

È adottato il "Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche", di cui all'Allegato alla presente disposizione di servizio.

ARTICOLO 2

Per quanto non espressamente previsto dall'Allegato "Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche", si rinvia alla Disposizione di Servizio nr. 170 del 18 marzo 2021 *"Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – Aggior*namento misure" e alle successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato, diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per gli aspetti di rischio interferenziale correlati e viene pubblicato nel sito – sezione "Amministrazione trasparente".

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO
Dott. Gianandrea Todesco

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ALLEGATO

AL PIANO OPERATIVO MISURE CONTENIMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE

Selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di un impiegato tecnico di 3° livello da assegnare all'area pianificazione urbanistica e autorizzazione opere nei porti

Sommario

Aula selezione 3
Numero di partecipanti 3
Personale addetto alla selezione 3
Planimetria area selettiva 4
Modalità gestione del servizio pre-triage 5
Modalità informative 5
Piano di emergenza ed evacuazione 5

Aula selezione

La prova orale della selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di un impiegato tecnico di 3° livello da assegnare all'area pianificazione urbanistica e autorizzazione opere nei porti di cui al Decreto n. 476/2020 avrà luogo in:

Zona Portuale di S. Marta - Fabbricato 16
c/o Sede CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
30120 – Venezia (VE)

Gli spazi selettivi si trovano a Santa Marta e sono facilmente raggiungibili dal centro e dalla stazione ferroviaria di Venezia, sia a piedi che con i mezzi pubblici (fermata Santa Marta, vaporetti linee 4.1-4.2, 5.1-5.2).

Gli spazi selettivi garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Numero di partecipanti

Gli ammessi alla prova orale sono 7.

Personale addetto alla selezione

La commissione incaricata alla svolgimento della procedura di selezione è indicata con Decreto n. 532/2020 e si compone di n. 4 componenti di cui n.3 componenti interni e n.1 membro esterno.

La commissione incaricata dello svolgimento della procedura di selezione è così composta:

n.1 Presidente

n.1 Segretario

n.2 Membri

Planimetria area selettiva

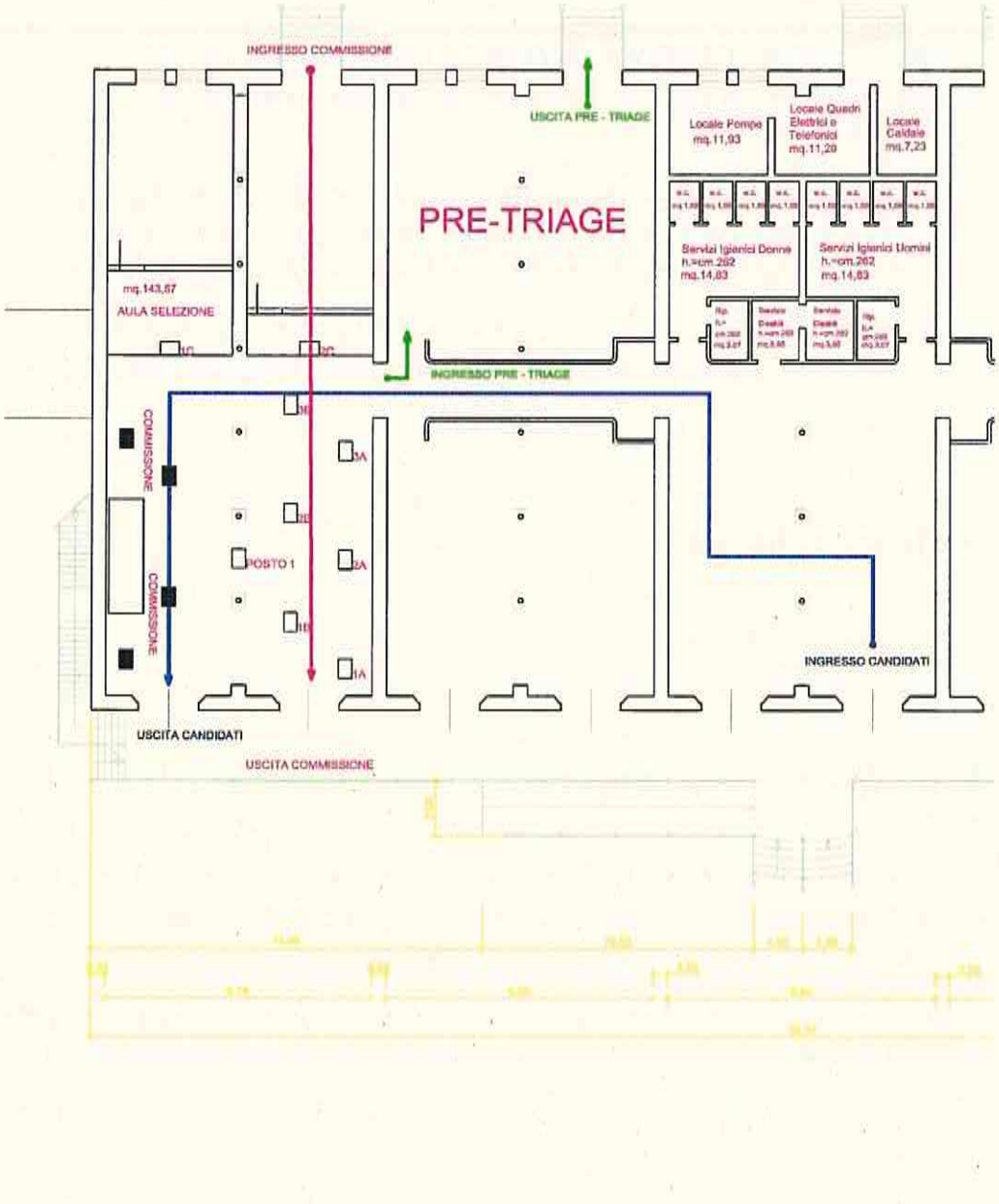

Modalità gestione del servizio pre-triage

Il servizio pre-triage viene gestito così come indicato nel Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Modalità informative

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale provvede a divulgare le informazioni contenute nel Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d'esame.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del citato protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione o attraverso il portale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti ed i protocolli sanitari in uso.

Inoltre, il giorno fissato per le selezioni, un incaricato provvederà ad informare i candidati relativamente alle prescrizioni anti-contagio ed al Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Piano di emergenza ed evacuazione

In allegato al presente documento il DVR delle aree selettive.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

PIANO OPERATIVO

MISURE CONTENIMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE

Sommario

Premessa 3
Definizioni 3
1. Informazione 5
2. Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni 6
2.1 Misure organizzative 6
2.2 Modalità operative per diffusione informazioni 6
3. Gestione spazi dell'aula 7
3.1 Caratteristiche aree ed aule selettive 7
3.2 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree selettive 8
3.3 Transito nelle aree selettive 9
3.4 Svolgimento delle prove scritte 9
3.5 Svolgimento delle prove orali 10
3.6 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 12
4. Linea guida per il lavaggio delle mani 13
5. Linea guida sul corretto utilizzo delle mascherine 14
6. Allegato al Piano Operativo Misure contenimento anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche 15

Premessa

Questo Ente ha ritenuto di dover redigere il presente documento al fine di regolare nel dettaglio lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

L'Ente limita inderogabilmente la partecipazione dei candidati al numero massimo consentito sulla base dello spazio selettivo di volta individuato a seconda del numero dei partecipanti, come disciplinato nell'allegato specifico di ogni selezione (art. 10, comma 1 lettera a) del D.L. n.44 del 1° aprile 2021. Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.

Definizioni

Ai fini del presente piano operativo e ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica del 15/04/2021 (prot. DFP-0025239 DEL 15/04/2021) si considerano le seguenti definizioni:

Spazio selettivo: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive;

Aula selezione: spazio adibito allo svolgimento delle prove selettive avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

Area di transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Selezione;

Distanza "*droplet*": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione *droplets* (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;

Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo

nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo, n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;

Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;

TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;

Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area selettiva (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove selettive, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pre-triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti

chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;

Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della *crosscontamination* (contaminazione incrociata).

1. Informazione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale provvede a divulgare le informazioni contenute nel presente piano operativo a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d'esame, e a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione o attraverso il portale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti ed i protocolli sanitari in uso.

Inoltre, il giorno fissato per le selezioni, un incaricato provvederà ad informare i candidati relativamente alle prescrizioni anti-contagio ed al presente piano operativo.

2. Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni

2.1 Misure organizzative

All'arrivo dei candidati, che dovranno presentarsi con congruo anticipo da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare), un incaricato provvederà a scaglionare l'entrata ed ad informarli del rispetto delle distanze e verificherà che esse siano rispettate.

I candidati non possono presentarsi presso la sede selettiva se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola.

I candidati non possono altresì presentarsi presso la sede selettiva se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19.

Nel caso in cui si rilevasse una temperatura sospetta, al candidato non sarà consentito l'accesso in Ente, sarà momentaneamente isolato.

Il candidato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

2.2 Modalità operative per diffusione informazioni

L'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale provvederà ad informare i candidati circa le modalità di registrazione ed in particolare che sia per lo svolgimento della prova scritta sia per il colloquio orale qualora svolto:

- all'entrata sarà rilevata la temperatura corporea (rilevata mediante termoscanner), senza registrarla, al fine di evitare l'ingresso a coloro i quali presentassero una temperatura corporea maggiore di 37,5°C;
- all'interno per tutto il tempo occorre indossare la mascherina correttamente (naso e bocca coperti), secondo le istruzioni allegate. A tale fine l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale rende disponibili per i candidati un congruo numero di facciali

filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali forniti dall'Ente pena l'impossibilità di partecipare alla prova;

- è obbligatorio sanificare regolarmente le mani;
- sarà loro consegnata la penna (monouso), per la firma e che essa sarà portata con sé per le prove;
- è obbligatorio attenersi alla distanza (cd. "*droplet*") di sicurezza di distanziamento interpersonale di almeno 2,25 metri;
- è obbligatorio presentare all'atto dell'ingresso nell'area selettiva un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove[1].

Nel caso in cui una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, verrà inibito l'ingresso del candidato nell'area selettiva.

3. Gestione spazi dell'aula

Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni:

3.1 Caratteristiche aree ed aule selettive

I luoghi per lo svolgimento delle selezioni dispongono delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);

[1] Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure selettive interamente riservate al personale interno dell'Ente, che ne potrà valutare l'utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID – 19 sul luogo di lavoro.

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule selezione dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero in mancanza del servizio di pre-triage accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi sorti nel corso delle prove).

Le aule selezione sono dotate di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq.

Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso, salvo che non sia stata consegnata all'ingresso. Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica.

Conseguentemente, le aule di volta in volta individuate garantiscono una collocazione dei candidati nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica del 15/04/2021 (prot. DFP-0025239 DEL 15/04/2021).
Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente o facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

3.2 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree selettive

Nell'area selettiva viene assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area selettiva nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;

- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule selezione e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche di locali, ambienti, arredi e maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi viene sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere. I servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L'accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

3.3 Transito nelle aree selettive

Nelle aree selettive e nelle aule selezione sono collocate a vista le planimetrie dell'area selettiva, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule selezione e le planimetrie delle stesse, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area selettiva, particolarmente nelle aree antistanti l'aula selezione e i servizi igienici, vengono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area di selezione, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

3.4 Svolgimento delle prove scritte

Per lo svolgimento delle prove scritte, occorre adottare le seguenti misure necessarie a contrastare il contagio:

- la prova dovrà avere durata massima di 60 minuti;
- per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante in prossimità dell'ingresso dell'aula affinché tutti coloro che vi dovranno accedere procedono all'igienizzazione delle mani al momento dell'accesso;

- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante presso il banco/tavolo della commissione per agevolare i candidati ed i commissari nell'igienizzazione delle mani durante lo svolgimento della prova;
- i membri della commissione e/o il personale di supporto dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione del materiale necessario;
- la consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove avviene mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio;
- non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato salvo che per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
- i candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita;
- durante la prova scritta è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato scritto avverrà in modo scaglionato e previa autorizzazione da parte della commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale percorso utilizzare. Tendenzialmente quello dal lato più corto rispetto alla sua posizione assegnata, sempre facendo attenzione al rispetto delle distanze interpersonali. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.

3.5 Svolgimento delle prove orali

Per lo svolgimento delle prove orali, occorre adottare le seguenti misure necessarie a contrastare il contagio:

- per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2;

- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante in prossimità dell'ingresso dell'aula affinché tutti coloro che vi dovranno accedere procedono all'igienizzazione delle mani al momento dell'accesso;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante presso il banco/tavolo della commissione per agevolare i candidati ed i commissari nell'igienizzazione delle mani durante lo svolgi-mento della prova;
- i membri della commissione e/o il personale di supporto dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione del materiale necessario;
- il banco della commissione dovrà essere fornito, ove possibile, di barriere protettive in plexiglass;
- tra i candidati e commissione e tra i membri della commissione deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2,25 metri;
- prima dello svolgimento di ciascuna prova orale sia i candidati che i membri di commissione dovranno procedere all'igienizzazione delle mani, in particolar modo se durante lo svolgimento della prova orale è necessario l'utilizzo o il passaggio di materiale tra i candidati e la commissione;
- durante la prova orale è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente;
- in caso di utilizzo di strumentazione informatica saranno forniti guanti monouso e ogni singolo utilizzo sarà seguito dalla sanificazione dell'apparato stesso.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico e tutti coloro che vi accedono devono rispettare tutte le prescrizioni, ivi compresa la distanza interpersonale, previste dal presente piano.

Si raccomanda, infine, ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "*droplet*".

3.6 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal Datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività selettive non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area selettiva. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento della selezione, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova selettiva. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

L'Ente assicura che il personale addetto all'organizzazione della selezione e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente piano operativo.

4. Linea guida per il lavaggio delle mani

È necessario il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, o con gel idroalcolico, secondo le istruzioni riportate e schematizzate in tabella.

Istruzioni lavaggio mani (almeno 40 secondi)

5. Linea guida sul corretto utilizzo delle mascherine

È necessario il corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), e sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento, secondo le istruzione riportate e schematizzate in tabella.

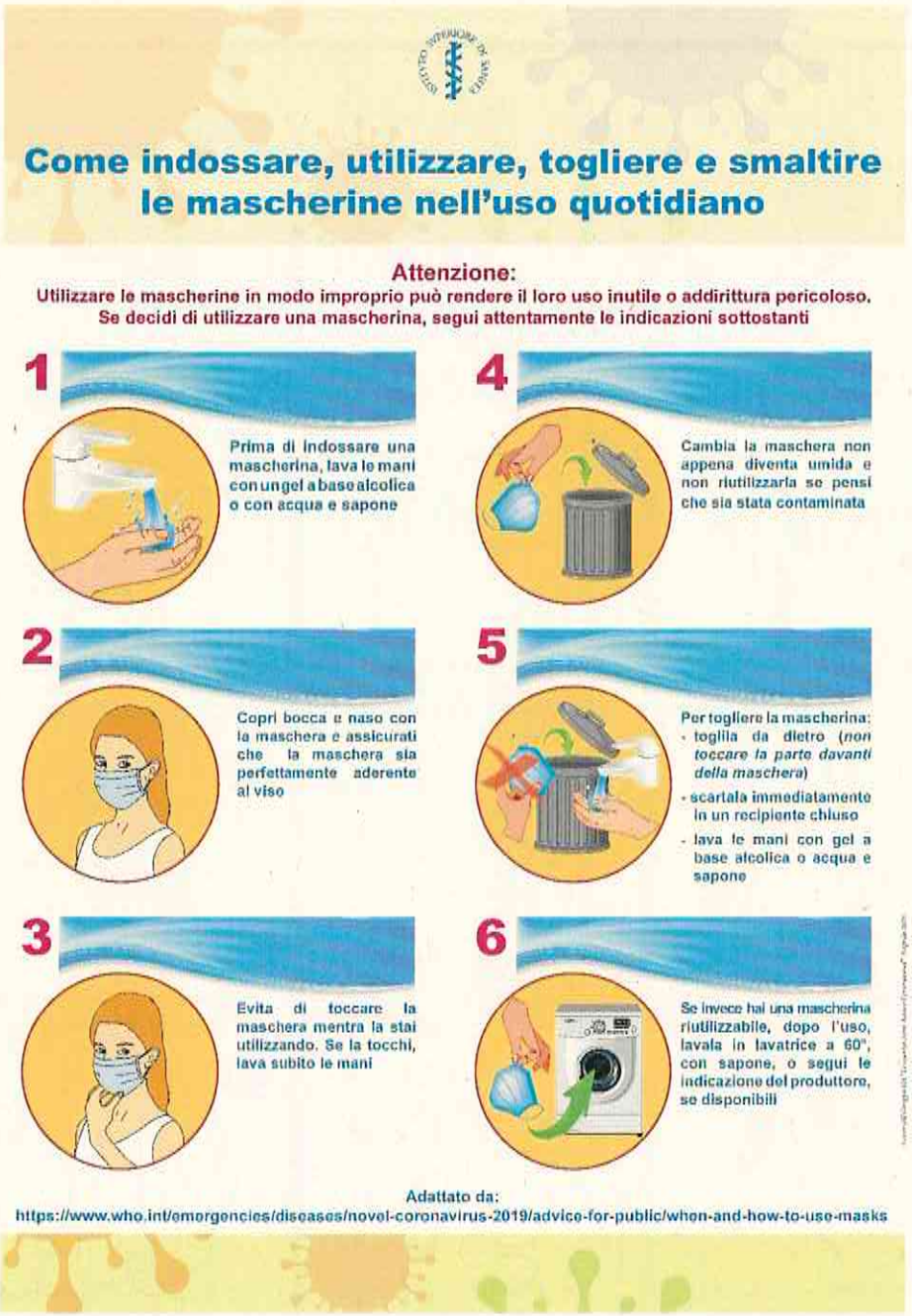

6. Allegato al Piano Operativo Misure contenimento anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche

CFLI

Integrazione D.V.R.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Articoli 17, 28, 29 D.Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i.)

VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE DA AGENTI BIOLOGICI (ai sensi del Titolo X e Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DA COVID-19

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.1	08/09/2020	Prima emissione	Michele Gottardi ……

RUOLO	*NOME E COGNOME*	*FIRMA*
DATORE DI LAVORO	MICHELE GOTTARDI	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCONE	

SOMMARIO

1. PREMESSA 3

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3

3. DEFINIZIONI 4

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 5

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 7

5.1. INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI 7

5.2. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 7

5.2.1. ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI 7

5.2.2. ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI 7

5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE 7

5.4. PRECAUZIONI IGIENICHE 8

5.5. DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI 8

5.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 9

5.7. GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA 9

5.8. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19 9

5.8.1. CASO CONFERMATO DI COVID-19 9

5.8.2. CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO) 9

1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.
Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale, sulla prevenzione del rischio biologico, relative procedure e sulla prevenzione dei rischi derivanti dalle nuove procedure lavorative che si sono rese necessarie per la riapertura dei servizi di formazione in presenza per l'anno 2020/2021.
La natura e le dinamiche mostrate dalla pandemia da Covid-19 imporranno tuttavia una continua revisione ed aggiornamento del documento stesso, per adeguarlo alle norme promulgate in corso d'opera dagli organi di governo centrali e locali, in risposta all'evolversi della situazione.
La valutazione del rischio è stata fatta in base alle indicazioni contenute nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL nel mese di aprile 2020. Con il presente documento viene quindi implementata la valutazione dei rischi definendo delle misure comportamentali, di prevenzione e protezione indispensabili per assicurare alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione. Tali misure hanno validità sino all'emissione del Decreto di revoca delle misure di contenimento.
In considerazione delle peculiarità dei diversi ambienti e condizioni in cui vengono svolte le mansioni di lavoro, il documento contiene procedure comuni e, dove richiesto, specifiche per situazioni peculiari.
Si rimanda all'impegno di tutto il personale ed alle figure incaricate di mansioni specifiche nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, per la corretta e puntuale applicazione di quanto indicato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nota del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 (indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico)
- Nota del Ministero della Salute del 22 febbraio COVID2019 – Nuove indicazioni e chiarimenti
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.p.r. 23 FEBBRAIO 2020 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020 N.6"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" emanate il 14 Marzo 2020 a seguito dei DPCM dell'8, 9 e 11 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che proroga le disposizioni di chiusura fino al 3 maggio
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 con inserite le prescrizioni valevoli dal 4 maggio che contraddistingueranno la "fase 2" e allegati l'aggiornamento del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Linee guida della Regione Veneto per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - approvate il 16 maggio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126

- Ordinanza della Regione Veneto n.48/2020 – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 17 maggio 2020
- Ordinanza della Regione Veneto N.50 del 23 Maggio 2020 sulla riapertura di asili, parchi gioco, circoli culturali e ricreativi
- Ordinanza della Regione Veneto N. 55 del 29 Maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'11 Giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Ordinanza della Regione Veneto del 13 Giugno 2020 sulla ripresa delle attività economiche, sociali e ricreative
- Ordinanza della Regione Veneto del 26 Giugno 2020 con le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale e quello non di linea
- Ordinanza della Regione Veneto del 6 Luglio 2020 con disposizioni su obbligo di isolamento fiduciario, segnalazioni e sanzioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ministero dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" del 31 Luglio 2020
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia pubblicate il 21 Agosto 2020 dal Ministero della Salute

3. DEFINIZIONI

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (Art.268, D.Lgs. 81/08). Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

CORONAVIRUS: vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

SARS-Cov-2: virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2)

COVID-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata

CONTATTO STRETTO: definito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

CASO SOSPETTO: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

CASO PROBABILE: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata dall'INPS sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
• esposizione
  - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
  - 1 = probabilità medio-bassa;
  - 2 = probabilità media;
  - 3 = probabilità medio-alta;
  - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
• prossimità
  - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
  - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
  - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
  - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
  - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
• aggregazione
  - = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
  - 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

• 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
• 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

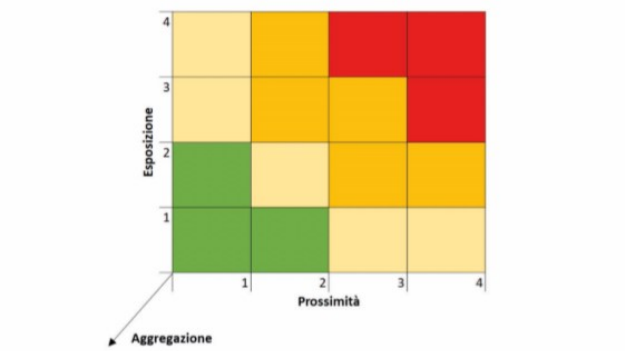

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il documento redatto dall'INPS riporta inoltre una tabella esemplificativa, di seguito riportata, che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

In base a tale analisi, al settore Istruzione è stata attribuita la Classe di rischio **MEDIO-BASSA**.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5.1. INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Consegna di informativa a tutti i lavoratori in merito ai buoni comportamenti da adottare per prevenire il COVID-19.
- Predisposte idonee istruzioni operative rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- Prevista idonea segnaletica con pittogrammi.
- Informati i dipendenti, i docenti e gli studenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
- Viene raccolta un'autodichiarazione, sottoscritta da studenti e docenti, sul rispetto delle norme igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore è stato informato di non recarsi al lavoro e restare in isolamento domiciliare, contattare immediatamente il proprio Medico Curante e comunicare al datore di lavoro la motivazione dell'assenza.

5.2. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un'infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.

5.2.1. ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Non è consentito l'accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- All'ingresso del fabbricato è obbligatorio l'igienizzazione delle mani utilizzando l'apposito dispencer automatico
- Durante la/le pause e al temine della lezione gli allievi usciranno dalla porta finestra
- Durante la/le pause e al temine della lezione il docente farà uscire gli allievi dalla porta finestra avendo cura di essere il solo a toccare il maniglione antipanico e igienizzandosi le mani prima di effettuare l'operazione

5.2.2. ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI

- È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori, ecc.), gli stessi verranno informati che devono rispettare tutte le regole vigenti nella struttura.
- Tutti i fornitori devono rimanere all'esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all'ingresso della struttura. Il personale interno poi provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio.
- Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l'orario del loro arrivo.
- Per gli utenti esterni è stata messa a disposizione una soluzione igienizzante per il lavaggio delle mani
- Come ditta committente si richiede a tutte le ditte appaltatrici (es. manutentori, fornitori, ecc) di comunicare se un proprio lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19, per garantire la collaborazione con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti
- Per le consegne di pacchi o posta, il corriere/postino che arriva staziona all'esterno e il personale aziendale munito di dispositivi anti-contagio preleva la merce.

5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per la pulizia di ambienti di lavoro non frequentati da casi covid-19 positivi, si procede alle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).

- Garantita, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti.

- Garantita una pulizia approfondita degli ambienti con detergente neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).
- Garantito un buon ricambio dell'aria in tutte le stanze e gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.
- Per gli impianti di condizionamento viene esclusa la funzione di ricircolo dell'aria

Per la pulizia di ambienti non sanitari dove, abbiano eventualmente soggiornato casi di covid-19 positivi, si applicano le misure straordinarie di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (protezioni da anticontagio e secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.
- Gli impianti di climatizzazione e diffusione di aria devono esser sanificati periodicamente da parte di personale specializzato dotato di appositi DPI

5.4. PRECAUZIONI IGIENICHE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, vengono adottate le seguenti misure:

- Sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Inoltre tutto il personale, i docenti e gli studenti hanno accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di carta monouso.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, oppure con disinfettanti per mani, raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.
- Viene sottolineata l'importanza della frequente pulizia delle mani.
- Garantita la disponibilità di soluzioni igienizzanti in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso.
- Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione igienizzante: all'arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumazione di pasti, dopo aver toccato particolari superfici, prima di lasciare la struttura.
- Prima dell'accesso ai servizi igienici è obbligatoria l'igienizzazione delle mani con apposito liquido messo a disposizione dall'organizzazione.
- In caso di utilizzo del notebook messo a disposizione dall'organizzazione per la proiezione delle slides il docente dovrà igienizzare la relativa tastiera al termine di ogni utilizzo

5.5. DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI

Al fine di limitare i contatti, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza e proteggere i lavoratori, i docenti e gli studenti, il Datore di Lavoro a messo in atto le seguenti misure:

- L'attività formativa è stata organizzata prevedendo spazi adeguati al fine di promuovere il distanziamento interpersonale.
- Vengono limitare gli spostamenti all'interno degli ambienti dedicati al servizio.
- È fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti.
- Sono state adottate misure organizzative per evitare assembramenti.
- Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente, docenti, studenti ed eventuali fornitori/visitatori.
- Non è consentito spostare il banco o la sedia dalla sede in cui era stata posizionata
- Non sono ammesse pause e assembramenti nelle parti comuni del fabbricato.

5.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Risulta fondamentale l'utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet.
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dal coronavirus SARS-CoV-2 sono costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni igienizzanti secondo opportune procedure aziendali.

- Garantita la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.
- Tutto il personale, i docenti, gli studenti ed i fornitori/visitatori, deveno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie.
- Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro la nuca.
- Deve essere praticata sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, ed evitare di toccarle con le mani durante l'uso.

5.7. GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA

A fini cautelativi, per essere pronti a gestire un'eventuale presenza di persona sintomatica (febbre e sintomi di infezione respiratoria) nella struttura, onde evitare il contagio tra le persone, si sono stabilite le seguenti misure:

- La persona sintomatica verrà immediatamente isolata nella struttura.
- Qualora sia strettamente necessario intervenire sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà prima indossare mascherina e guanti, gettandoli a fine intervento in un sacchetto sigillato e quindi nel bidone dei rifiuti.
- Terminato l'intervento sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà segnalare all'Azienda, il contatto con il soggetto sintomatico, e salvo che questo risultasse negativo, dovrà abbandonare cautelativamente la struttura e rimanere in quarantena per il periodo necessario
- Nel periodo dell'indagine, l'Azienda valuterà di chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento
- Qualora la persona sintomatica sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19, l'Azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena

5.8. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19

5.8.1. CASO CONFERMATO DI COVID-19

Nell'eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta la struttura si procederà come segue:
1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l'immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l'attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell'inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l'esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali all'interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 potrà riprendere la frequenza del servizio solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.

5.8.2. CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO)

Nell'eventualità di un soggetto che frequenta il servizio che è stato a contatto con un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso.

In caso di soggetto che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori, si dovrà procedere come segue:
1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza dei locali aziendali;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti stretti verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto:
- in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;
- in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti aziendali ad avvenuta guarigione.

Azienda: **C.F.L.I.** CFLI

Stabilimento sito in: Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30123 VENEZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.4	03/10/2017	Revisione	Giorgio Calzavara .....
Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa od invio a mezzo PEC.			
Data:		Firma:	
Documento unico formato da 28 pagine			

RUOLO	*NOME E COGNOME*	*FIRMA*
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S.DI SITO		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascione - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3388376804
80035 NOLA (NA) - Via San Massimo 288bis
Tel./Fax +39 081 8214758
Partita IVA 0 2 4 7 2 1 5 0 6 4 4

INDICE

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI 4
SCOPO 4
STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI: 4
VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 4
MISURE DI MIGLIORAMENTO 5
SCHEDE MANSIONE 5
FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE 5
SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 5
RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08 5
DATI AZIENDALI 6
AZIENDA 6
REFERENTI PER LA SICUREZZA 6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 6
RIFERIMENTI OPERATIVI 6
RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA': 7
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 9
01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE 10
LAVORO NOTTURNO 10
STRESS LAVORO-CORRELATO 10
DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 10
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 11
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 12
SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche) 13
SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza) 13
GESTIONE EMERGENZA 14
PRIMO SOCCORSO 14
PREVENZIONE INCENDI 14
02 - LUOGHI DI LAVORO 20
03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI 21
ATTREZZATURE DI LAVORO 21
04 - LAVORI IN QUOTA 22
05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 22
06-MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 22
07 - VIDEOTERMINALI 22
08 - AGENTI FISICI 23

RUMORE 23
VIBRAZIONI 23
CAMPI ELETTROMAGNETICI 23
RADIAZIONI OTTICHE 23
RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95 24
09 - SOSTANZE PERICOLOSE 24
AGENTI CHIMICI 24
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 24
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO 24
10 - AGENTI BIOLOGICI 25
11 - ESPLOSIONE 25

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

SCOPO

La Valutazione dei rischi (VdR) consiste in un esame degli aspetti delle attività lavorative nei singoli posti di lavoro per individuare le cause possibili di lesioni o danni, al fine di attuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La VdR è lo strumento che permette al Datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione, di confermare o programmare, se necessario, la modifica di quelle già in atto (per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza) pianificandone l'attuazione, il miglioramento ed il controllo di efficacia e di efficienza.

STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:

- Dati generali dell'azienda, referenti per la sicurezza e descrizione generale delle attività svolte in azienda.
- Individuazione delle aree di lavoro dell'unità produttiva, considerando la struttura organizzativa, la dislocazione delle pertinenze operative, il processo tecnologico (impianti macchine e attrezzature di lavoro) e le attività lavorative.
- Individuazione dei lavoratori presenti in azienda con associate le mansioni specifiche .
- L'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale.

VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (es. chimico, rumore) con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione. Dopo l'identificazione dei pericoli (condotta dal valutatore mediante esame di aspetti dell'attività lavorativa; aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno; infortuni già accaduti con analisi dei mancati infortuni; rischi residui ossia di quelli che non si possono eliminare alla fonte ma che comportano l'adozione di specifiche e particolari cautele), viene fatta la stima dei rischi e la definizione prioritaria delle misure di prevenzione. La valutazione comprende il confronto con:

- o norme legali ed eventuali verbali degli organi di vigilanza;
- o principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- o schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- o indagini ambientali e/o di esposizione individuale;
- o indicazioni del medico competente;
- o norme e orientamenti pubblicati, ad esempio norme tecniche nazionali, codici di buona tecnica, livelli di esposizione professionale, ecc.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono state valutate secondo la seguente logica di priorità:

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione da adottare			
Il livello di rischio (**danno**), risultato della valutazione effettuata, è rappresentato su 3 livelli di rischio in ordine decrescente, associando a ognuno un parametro temporale per la rimozione/riduzione.	A = ALTO – **urgente** (da attuarsi nel più breve tempo possibile)	ENTRO IL (data) *pianificazione dell'intervento* Per alcuni rischi può essere indicata una "data" di scadenza piuttosto vicina, cioè rispondente per logica al criterio "urgente", indipendente dalla loro effettiva gravità. Infatti, un rischio ritenuto con conseguenze minime, potrebbe essere eliminato o ridotto in brevissimo tempo. Al contrario, potremmo avere un rischio alto, ma indicare una "data" lontana, considerando che l'intervento possa essere complesso e richieda tempi lungi d'attuazione.	FATTO (OK) realizzazione della misura di prevenzione
	M = MEDIO – **breve scadenza** (max. 12 mesi)		
	B = BASSO – **senza particolare urgenza**		

Analisi degli infortuni e delle malattie professionali rispettivamente verificatisi e denunciate in azienda negli ultimi anni.
L'indicazione dei dispositivi di protezione individuale sono individuati a seguito dell'analisi dei rischi.

MISURE DI MIGLIORAMENTO

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SCHEDE MANSIONE

Individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE

Per l'identificazione dei pericoli e la corrispondente valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si avvale, in questo caso, della collaborazione del **R.S.P.P.**, del **Medico Competente** e con la partecipazione della **struttura operativa aziendale** in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze. Sono considerate anche le segnalazioni e i suggerimenti del/i **Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza** e dei lavoratori addetti al posto di lavoro.

SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il raggiungimento della qualità nelle condizioni di lavoro o della vita lavorativa è una funzione gestionale, che deve essere eseguita con lo stesso rigore e le stesse strategie delle altre funzioni imprenditoriali. L'impostazione della qualità e la sicurezza coincidono e i principi chiave su cui si basano sono i seguenti:

1. la sicurezza, come la qualità, inizia dalla Direzione;
2. la sicurezza, come la qualità, è un progetto permanente;
3. la sicurezza, come la qualità, si basa fondamentalmente sulla realizzazione della prevenzione e non sull'azione riparatrice.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, devono essere sempre migliorate, periodicamente aggiornate e controllate, conseguentemente all'evoluzione dei processi aziendali, ma anche in funzione delle conoscenze riguardo alla prevenzione dei rischi. Il documento è redatto come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e potremmo considerarlo come una "fotografia" di una specifica situazione di riferimento; andrà pertanto conservato tal quale nel tempo. In ragione dei molti documenti di riferimento e della necessità di seguire la vita della situazione aziendale, il suddetto documento è corredato di una serie di "**quaderni**" con i quali si potranno invece gestire con efficacia il giorno dopo giorno. Il documento e i relativi quaderni sono custoditi presso l'Unità produttiva in esame, a disposizione degli organi di controllo e del RLS.

Il programma delle misure per il miglioramento è sottoposto, quando previsto, ai partecipanti alle **riunioni periodiche** di cui all'art. 35, dello stesso decreto.

Sarà necessario compiere **preventivamente** la relativa valutazione del rischio, quando accadono sostanziali cambiamenti (nuove sostanze, macchine o procedure, ecc.)

Gli **aggiornamenti** saranno aggiunti ala preesistente documentazione di valutazione senza sostituirla.

RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. n. 81/08, nonostante attui la delega per il riordino della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 1 della L. 123/07, non è un Testo Unico. Non è un Testo Unico, perché non disciplina interamente la materia, perdurando alcuni settoriali, seppur consistenti, ambiti normativi autonomi ed esterni al decreto, ma, soprattutto, rimanendo in vita talune disposizioni di portata generale, come, ad esempio, quelle concernenti la tutela della salute della lavoratrice gestante (Capo II, D.Lgs. n. 151/01), oppure quelle riguardanti la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno (art. 14, D.Lgs. n. 66/07).

DATI AZIENDALI

AZIENDA

Ragione sociale ditta e ubicazione sede legale:	
Ragione sociale:	**C.F.L.I. – Consorzio Formazione Logistica Intermodale**
Indirizzo sede del sito:	**Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Maria – 30123 VENZIA**
Tel /cell / e-mail:	**041 5334155-56 041 5334157**
Settore industriale / artigianale / commerciale di appartenenza (attività ISTAT)	
ENTE DI FORMAZIONE	

REFERENTI PER LA SICUREZZA

Legale rappresentate / datore di lavoro (DDL) **Nome e Cognome: GIORGIO CALZAVARA**
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) **Nome e Cognome: STEFANO BIONDI** **Indirizzo:** presso SWI SRL – SANTA MARTA MAGAZZINO 16, 30123 VENEZIA **Tel.** 041 3036140 **Cell.** 348 8858200 **E-mail.** s.biondi@swigroup.eu
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) **Nome e Cognome: RLST**
Medico Competente (MC) **Nome Cognome: GIUSEPPE CASCIONE**

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi.
Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova.
CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

RIFERIMENTI OPERATIVI

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti.

RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':

Art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce a tal proposito:

1) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
   a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
   c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
   d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2) Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3) La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche:

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (*comma 2, lettera f*).

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri *(comma 2, lettera d)*.

In buona sostanza:

la lettera f), richiede che il datore di lavoro faccia una sorta di "analisi delle competenze" al fine di identificare il livello minimo di capacità professionale (riconosciuta), esperienza (specifica), formazione e addestramento (adeguati) che deve possedere un lavoratore esposto a rischi specifici derivanti da una certa mansione.

la lettera d), richiede che dal documento emerga l'organigramma della sicurezza al completo, il "chi fa che cosa" per la concreta adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, laddove quel "chi" deve essere rappresentato unicamente da soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Relativamente alle indicazioni di cui all' *art. 28 comma 2, lettera d*):

Il responsabile delle misure di prevenzione e protezione da realizzare è il datore di lavoro.

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

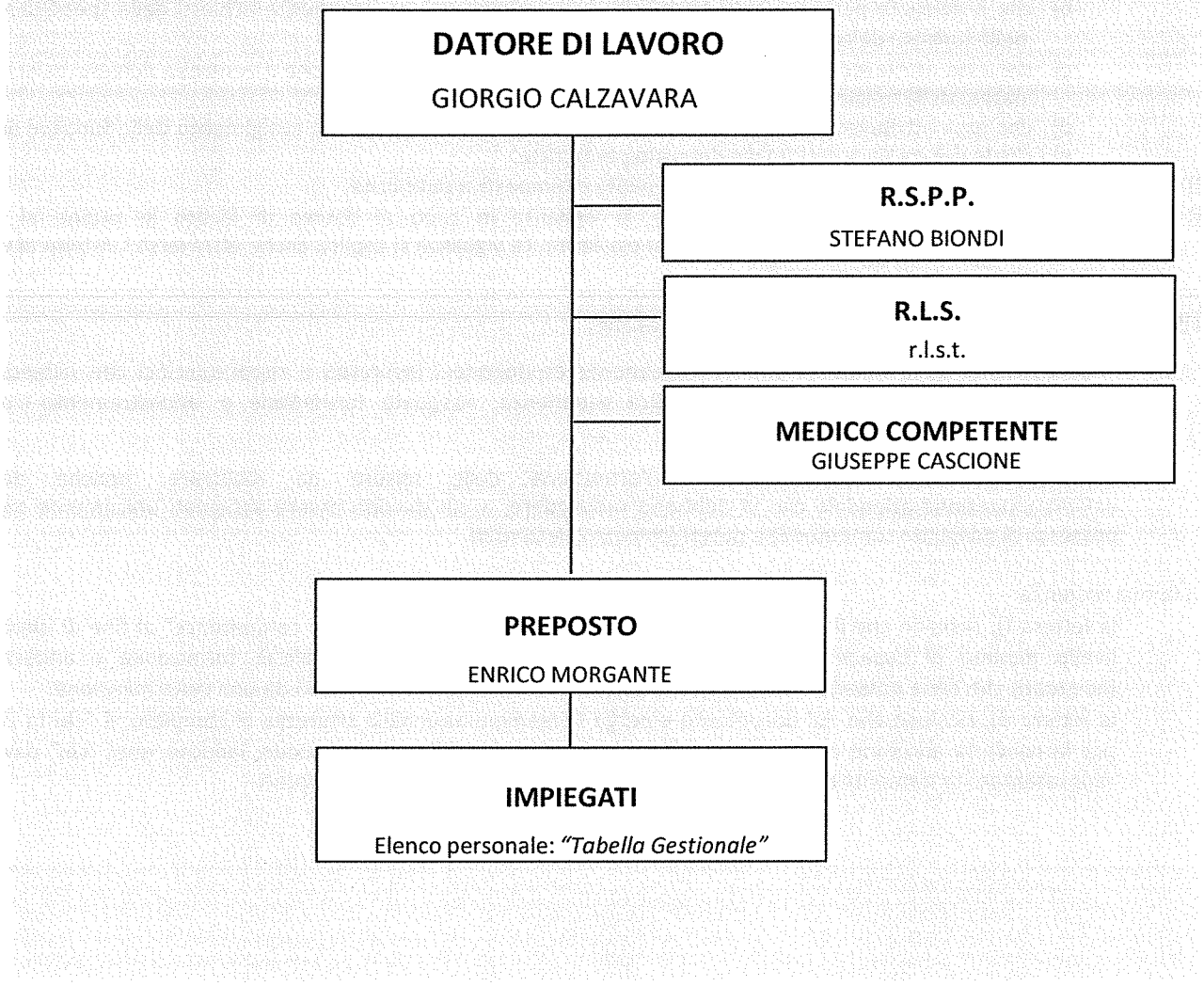

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La metodologia di valutazione dei rischi del presente documento si basa su un'analisi di tutti i fattori di rischio che sono valutati. Dalla tabella sottostante si può notare l'associazione dei vari fattori di rischio, secondo la logica del D.Lgs. 81/08.

FATTORE DI RISCHIO	RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 – GESTIONE PREVENZIONE	
	Lavoro notturno
	Fattori di stress
	Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, minorenni e tipologia
	Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
	Informazione, formazione ed addestramento
	Analisi infortuni
	Sorveglianza sanitaria (alcol; tossicodipendenza)
	Gestione emergenze (Primo soccorso – Prevenzione incendi)
02 – LUOGHI DI LAVORO	Aree in transito. Porte uscite di emergenza
	Spazi di lavoro, strutture, arredi
	Scale fisse
	Immagazzinamento di oggetti e materiali
	Ventilazione e climatizzazione dei locali di lavoro
	Illuminazione spazi e ambienti di lavoro
	Servizi igienici, mensa, refettorio, ecc.
	Impianti tecnologici e rischi connessi
03 – ATTREZZATURE DI LAVORO DPI	Attrezzature manuali e portatili e utensili
	Macchine
	Mezzi di trasporto e di sollevamento
	Uso dei dispositivi di protezione individuale
04 – LAVORI IN QUOTA	
05 – SEGNALETICA DI SICUREZZA	Segnalazione pericoli, divieti, obblighi
	Regolazione traffico
06 – MOVIMENTAZIONE	Rischio da movimentazione carichi pesanti
MANUALE DEI CARICHI	Rischio da movimenti ripetuti
07 – VIDEOTERMINALI	Rischi da utilizzo videoterminali
08 – AGENTI FISICI	Esposizione a rumore
	Esposizione a vibrazioni
	Esposizione a campi elettromagnetici
	Esposizione a radiazioni ottiche
	Esposizione a radiazioni ionizzanti
09 – SOSTANZE PERICOLOSE	Esposizione ad agenti chimici
	Esposizione ad agenti cancerogeni
	Esposizione all'amianto
10 – AGENTI BIOLOGICI	Esposizione ad agenti biologici
11 - ESPLOSIONE	Rischi di esplosione

In questo capitolo per ogni voce, è indicata una descrizione generale dei fattori di rischio. Associato a ciascuno di essi c'è anche un'indicazione riferita alla situazione specifica dell'azienda in esame.

01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE

LAVORO NOTTURNO

In azienda non viene svolto lavoro notturno.

STRESS LAVORO-CORRELATO

L'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire sia attraverso un'analisi dei rischi ambientali (rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, ecc.) che psicosociali tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa di decisioni, stili di gestione e controllo, mobilità e trasferimenti, relazioni interpersonali) e al contenuto di lavoro (tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro).
Una volta individuato il problema, si può ricorrere a misure di gestione e di comunicazione attraverso le quali si possano definire gli obbiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro. A tali interventi devono affiancarsi iniziative formative e informative che introducano una maggiore conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e dei possibili rimedi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Allo stato attuale non sono emersi situazioni individuali che per numero o per specificità possano far ritenere che i lavoratori siano sottoposti in misura anomala a stress. – Vedere DVR rischio specifico

DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Attenzione deve essere dedicata ai rischi cui sono soggetti i giovani (15 - 24 anni) e i lavoratori con esperienza (oltre i 55), a quelli che potrebbero avere problemi di comprensione della lingua, perché provenienti da altri paesi e a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Con riguardo ai lavoratori con esperienza lavorativa, la misura su cui insistere sicuramente la formazione in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze. A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti d'adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore.

Per quanto riguarda l'apprendistato, il datore di lavoro non deve sottoporre il lavoratore a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza e devono essere inseriti in azienda con lo scopo di imparare un mestiere.

Per quanto concerne i lavoratori minori (16 - 18 anni, non più soggetto all'obbligo scolastico) è prevista una specifica tutela contenuta nella legge n. 977 del 1967 (artt. 6, 7 e 8) e sue s.m.i. (D.Lgs. n. 345/99 e D.Lgs. n. 262/00), che obbliga ad una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi.
La valutazione dei rischi deve essere fatta con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri paesi. In tale caso, le problematiche sono legate, com'è noto, alle difficoltà linguistiche, culturali, conoscitive. Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli d'informazione, formazione, addestramento specifico che consentano l'acquisizione di comportamenti sicuri.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Minori: in azienda non sono assunti minori e qualora l'azienda decidesse di assumere un minorenne:

- lo dovrà adibire ad un lavoro non contemplato tra quelli vietati dalla legge;
- dovrà renderlo edotto del presente decreto legislativo consegnando copia del documento specifico, che dovrà essere controfirmato (per ricevuta) dal minorenne e da colui che esercita la patria potestà.

Da colloqui intercorsi con il personale, non sono emersi particolari problematiche legate a **differenze di età, e genere**.
Tuttavia l'azienda dovrà eseguire una valutazione puntuale del rischio.

LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai quali sono sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, il legislatore rimanda al D.Lgs. n. 151/01. Le tutele previste in tale situazione dal Capo II del decreto ultimo citato seguono due percorsi:

1. si prevede il divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, o che espongono a radiazioni ionizzanti (divieto in zone classificate, o comunque in aree in cui il nascituro sarebbe esposto a dosi superiori a 1 mSv);
2. nel caso la lavoratrice non sia addetta ai lavori vietati sopra richiamati, il datore di lavoro deve valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute delle gestanti e puerpere tenendo conto dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle condizioni di lavoro tassativamente elencati nell'allegato C del D.Lgs. n. 151/01. Laddove venga rilevato un rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione allo stesso sia evitata. Tali precauzioni, precedute dall'informazione alle lavoratrici sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, possono consistere nella modificazione temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Qualora le misure, di cui al punto 2, non siano realizzabili per documentati motivi di organizzazione del lavoro o caratteristiche produttive e nei casi previsti al punto 1, il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice ad altre mansioni, previa contestuale informazione scritta la servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Se la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni, anche inferiori, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione del lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Non è possibile destinare le lavoratrici, dalla gestazione fino a 7 mesi dopo il parto, ai turni di notte (dalle ore
20 alle 6).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

MANSIONI	CONCLUSIONI (secondo D.Lgs. 151/01)		
	Compatibile con lo stato di gravidanza e di	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro dall'accertamento della gravidanza fino al periodo di interdizione al lavoro (3 mesi dopo data	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo
Impiegato	SI		

Vedi valutazione del rischio specifica per ulteriori chiarimenti.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi a cui sono esposti.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Formazione:

Formazione generale e specifica per i preposti	PREPOSTI	X
Formazione generale e specifica per gli impiegati	TUTTI GLI IMPIEGATI	X
Formazione base per combattere **l'incendio**	ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO	X
Formazione per prestare il **primo soccorso**	ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	X

SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)

Si fa obbligo inoltre di quanto previsto al punto 1.11.3.2. dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

"E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda".

SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)

In merito a quanto indicato nell'intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, stipulata in sede di Conferenza Unificata, Seduta del 30 Ottobre 2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, si rende noto l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria per il tramite del medico del lavoro competente, i lavoratori che rientrano nelle categorie e mansioni riportate all'art. 1 ed allegato I dell'Intesa, ai sensi del combinato disposto dall'art 41, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008. Col Provvedimento 18 Settembre 2008, pubblicato nella G.U. n° 236 d el 8.10.2008, vengono indicate le procedure per la messa in atto dei controlli in oggetto.
Art. 1: "Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'Allegato I.".

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

DESCRIZIONE	FINALITA'	MANSIONI	NOTE
Uso autovettura	Commissioni d'ufficio	Impiegati	Non applicabile

Vedere DVR rischio specifico

GESTIONE EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D.M. 388/03.

PREVENZIONE INCENDI

Le nuove filosofie introdotte dal D.Lgs. 81/08 implicano che tutte le attività siano in grado di applicare criteri operativi per la gestione delle emergenze e ciò comporta una forte pressione dell'utenza per formare squadre aziendali di vigilanza, con specifiche professionalità nel settore antincendio.

È superfluo ricordare che non esistendo attività senza rischio e, pertanto, dovendo accettare l'esistenza di un "rischio residuo" è doveroso che ognuno si formi una specifica cultura tesa alla tutela della propria ed altrui incolumità, nonché al miglioramento generale delle condizioni di igiene e sicurezza ambientale.

I rischi concernenti la protezione incendi sono trattati nel capitolo. "02 – LUOGHI DI LAVORO – *impianti tecnologici*".

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Primo soccorso: il datore di lavoro, sentito il medico competente identifica la categoria d'appartenenza della propria azienda o unità produttiva (art. 2 D.M. 388/03) in **GRUPPO B**. In azienda è presente la cassetta di primo soccorso.

Prevenzione incendi: in azienda è stato predisposto il piano di evacuazione. Gli addetti designati alla gestione delle emergenze sono:

Addetti prevenzione e gestione emergenze (vedi anche "TABELLA GESTIONALE")		
ADDETTO	**Addetti antincendio**	**Addetti primo**
MORGANTE ENRICO	1	
SPADARO CRISTIANA		1
DE GOBBI ERICA	1	
MINTO DONATELLA		1
MANDRO LUCIA		1
totale	2	3

Vedere DVR rischi specifici

02 - LUOGHI DI LAVORO

In questa sezione si valutano tutti i rischi "generali" presenti nell'ambiente di lavoro, quali: spazi di lavoro, aree di transito, porte, vie di esodo, uscite di emergenza, immagazzinamento oggetti, stabilità delle opere, ecc. Si fa riferimento in particolar modo al Titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dedicato ai "luoghi di lavoro", e all'Allegato IV, relativo ai "requisiti dei luoghi di lavoro".

I rischi rilevati relativi ai luoghi di lavoro si dividono tra quelli interni, relativi agli uffici nei quali si sviluppa l'azienda, e quelli esterni, relativi ai luoghi nei quali possono essere eseguiti dei sopralluoghi, uno fra tutti l'ambito portuale.

Identificazione rischio	Classe di rischio	Misure da adottare per limitare il rischio
Scivolamento - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Inciampo/Caduta in piano - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Incendio - Ufficio	Basso	È posto il divieto assoluto di fumare e di usare fornelli o qualsiasi altra fonte di innesco, gli impianti elettrici sono a norma
Terremoto - Ufficio	Basso	L'area di Venezia è caratterizzata da una classe di rischio terremoti III, l'edificio presenta caratteristiche strutturali che garantiscono la solidità per eventi di magnitudo fino a 4.5 della scala Richter.
Allagamento - Ufficio	Basso	La zona di Santa Marta dove sono situati gli uffici è la zona più alta di Venezia e quindi non si sono registrate maree che avessero raggiunto tale altezza, quindi non è probabile.
Caduta in piano – Ambito portuale	Basso	Si devono utilizzare scarpe di protezione adeguate e restare nei percorsi di sicurezza e scendere dai veicoli solo in occasioni di necessità
Caduta di carichi dall'alto - Ambito portuale	Basso	Non bisogna mai sostare ne a piedi ne in macchina sotto i carichi sospesi
Caduta in acqua - Ambito portuale	Basso	Bisogna rispettare i percorsi segnalati e restare almeno 5 metri dal bordo banchina sia a piedi che in macchina
Incidente/tamponamento - Ambito portuale – Ambito Stradale	Basso	Le regole del porto sono molto simili alle regole della strada, è severamente vietato comportarsi diversamente da quanto previsto dal codice stradale. Limiti di velocità in area portuale per le autovetture 30km/h. Ordine di precedenza: 1. Mezzi di trasporto su rotaia 2. Macchine operatrici 3. Camion 4. Autovetture Si raccomanda di utilizzare ogniqualvolta si scende dal mezzo gilet alta visibilità.

03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 81/08 relativamente all'utilizzo di macchine ed impianti:

Non sono utilizzate macchine e impianti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Criteri di scelta del DPI

1. analisi accurata del tipo di rischio (art. 28 D.Lgs. n. 81/08);
2. analisi e valutazione accurata dei rischi che non si è riusciti ad eliminare (rischi residui);
3. applicazione della legislazione specifica relativa;
4. identificazione dei DPI ritenuti necessari (es. guanto, scarpa);
5. identificazione delle caratteristiche specifiche che detti DPI devono possedere e assicurazione che le stesse rispondano ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare (es. caratteristiche di protezione del guanto);
6. analisi di mercato per individuare i DPI disponibili e confronto delle loro caratteristiche con quelle necessarie al proprio scopo;
7. scelta ed acquisizione di alcuni tipi tra quelli ritenuti idonei;
8. sperimentazione dei campioni acquistati e loro valutazione;
9. scelta definitiva;
10. assegnazione del DPI, se possibile con una modulistica specifica, controfirmata dall'utilizzatore;
11. gestione dei DPI in uso (scadenza nel tempo, manutenzione, ecc.)

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI

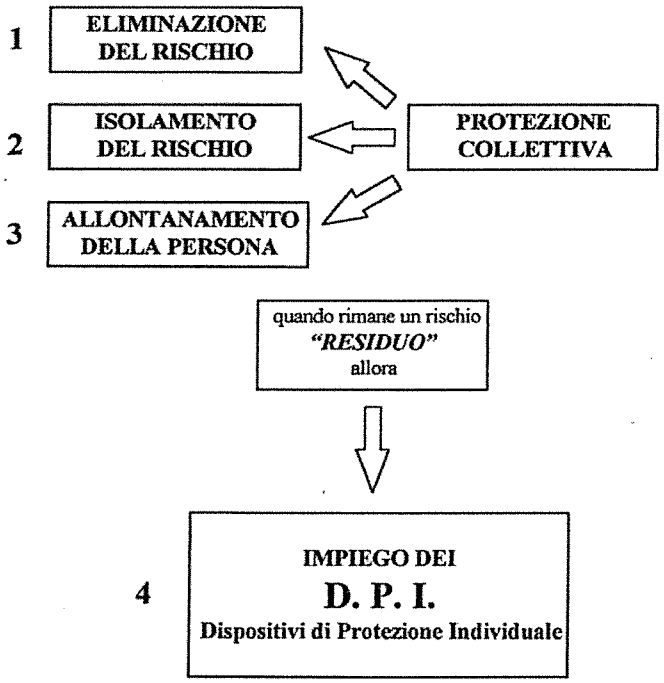

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I DPI necessari sono specifici per sopralluoghi in **AMBITO PORTUALE**:

- Scarpe antinfortunistica
- Casco protettivo (sotto carichi sospesi)
- Abbigliamento alta visibilità

04 - LAVORI IN QUOTA

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prende in considerazione:

- le misure per la sicurezza e salute nei **cantieri** temporanei e mobili - **attività non pertinente;**
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei **lavori in quota – attività da considerare**.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non sono eseguiti lavori in quota.

05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

In questo capitolo viene trattata la segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro dell'azienda (*conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII*).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Eventuali rischi e/o adempimenti riscontrati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, riguardanti gli specifici rischi sono presenti nelle cartellonistiche esposte negli ambienti di lavoro.

06 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La variazione più significativa, introdotta con il D.Lgs. n. 81/08, è presente nell'art. 167: in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso-lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che riguardano soprattutto gli arti superiori.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori non sono esposti in maniera rilevante a questo specifico rischio.

07 - VIDEOTERMINALI

Il datore di lavoro nel quadro della valutazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai:

- rischi per la vista e per gli occhi;
- problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori sono esposti a questo tipo di rischio specifico (> 20 h/settimana).
Il rischio rilevato è periodicamente tenuto sotto osservazione dal medico competente per prevenire danni derivanti da tale esposizione.

08 - AGENTI FISICI

RUMORE

Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti adempimenti relativi alle singole fasce di rischio:

FASCIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	CONTROLLO SANITARIO
LEX< 80 dB(A)	Valutazione del rischio (anche con autocertificazione)	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al	No	No	No
80< LEX< 85 dB(A) 135 dB(C) picco	Misurazioni Ogni 4 anni	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte	Fornitura DPI Verifica efficienza ed	Informazione e formazione specifica	A richiesta dei lavoratori, con parere favorevole
85<LEX< 87 dB(A) e 137 dB(C) picco	Misurazioni Misura attenuazione DPI Ogni 4 anni	Piano riduzione rumore Segnaletica Delimitazione dell'area	Fornitura DPI Verifica efficienza ed efficacia	Informazione e formazione specifica sul rischio rumore.	Controllo sanitario obbligatorio con cadenza temporale a discrezione del medico
LEP > 87 dB(A) 140 dB(C) picco	Obbligo di misure correttive immediate, individuazione delle cause e modifica delle misure di prevenzione e protezione salvo che non siano state concesse deroghe.				

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I livelli di esposizione sono inferiori a 80 dB(A).

VIBRAZIONI

Per quanto concerne le disposizioni relative alla valutazione o alla misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni si deve far riferimento all'Allegato XXXV.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il termine "campi elettromagnetici" è molto generale e comprende una serie di agenti molto differenziati per caratteristiche fisiche, modalità di trasmissione, meccanismi di interazioni con la materia, effetti biologici. In ogni caso la frequenza (n. oscillazioni dell'onda/sec.) è la caratteristica fisica fondamentale che li distingue (strettamente connessa alla lunghezza d'onda e all'energia). In buona sostanza:

- le **IR:** possono danneggiare direttamente la cellula;
- le **NIR:** non hanno capacità di danneggiare direttamente la cellula, ma possono produrre modificazioni termiche, meccaniche, chimiche e bioelettriche.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'esposizione dei lavoratori in azienda a campi elettromagnetici è irrilevante.

RADIAZIONI OTTICHE

Per radiazioni ottiche si intende la porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS).

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente.

RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95

Le radiazioni ionizzanti sono quelle costituite da fotoni o da particelle aventi capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni.
I detentori di sorgenti ionizzanti, comprese le macchine radiogene, devono farne denuncia entro dieci giorni alla ASL competente per territorio, al Comando provinciale dei VVF e all'ANPA (associazione nazionale per la protezione dell'ambiente), indicando i mezzi di protezione adottati.
Il datore di lavoro deve affidare la sorveglianza fisica ad un esperto qualificato, comunicandone il nominativo alla direzione provinciale del lavoro, insieme alla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione a radiazioni ionizzanti.

09 - SOSTANZE PERICOLOSE

AGENTI CHIMICI

Si può ritenere:
il "rischio basso per la sicurezza" associato alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati;
il "rischio irrilevante per la salute" associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuali della normativa.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti chimici pericolosi.

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Le norme contenute nel capo II si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
La valutazione del rischio per tali agenti, segue il percorso di quella per gli agenti chimici pericolosi, integrando il tutto in unico documento di valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti cancerogeni.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Per la valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il rischio di rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti interessanti
- (monitoraggio biologico).

In base agli elementi raccolti dalla valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- improbabile rischio di rilascio di fibre di amianto; rischio minimo di rilascio di fibre di amianto; rischio concreto di rilascio di fibre di amianto.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto in atto nell'ambiente.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

10 - AGENTI BIOLOGICI

Le disposizione contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/08 si applicano a tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di un'esposizione ad agenti biologici, ovvero a microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'azienda non impiega né produce agenti biologici.

11 - ESPLOSIONE

Sono esclusi dal campo di applicazione della valutazione del rischio esplosione:

le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti;

l'uso degli **apparecchi a gas** di cui al D.P.R. del 15 novembre 1996 n. 661 (gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 ℃; essi sono di seguito denominati "apparecchi". S ono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori);

la produzione, la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

le industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

l'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali.

La valutazione comprende la classificazione degli ambienti a rischio e la successiva fase di analisi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non significativo

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

GENERALITA'

L'indicazione del legislatore cita testualmente che occorre definire un **"Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza"**. Di seguito si evidenziano con il simbolo ■ le principali misure di miglioramento adottate:

- ☐ programma incontro di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 **(annuale)**
- ■ programma di revisione periodica della valutazione (almeno) **(quinquennale)**
- ■ piano di informazione e formazione e addestramento:
  - ■ Prova di evacuazione per tutti i dipendenti **(biennale)**
  - ■ Aggiornamento per gli addetti alla lotta antincendio **(quadriennale)**
  - ■ Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso (4 h di pratica) **(triennale)**
  - ■ Formazione specifica per RLS (4 h) **(annuale)**
  - ☐ ~~Formazione specifica per RLS (8 h) (annuale)~~
  - ☐ ~~Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (quinquennale)~~
  - ☐ ~~Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti biologici (quinquennale)~~
  - ☐ ~~Formazione specifica per i lavoratori addetti al montaggio ponteggi (4 ore) (quadriennale)~~
  - ☐ ~~Formazione specifica per i lavoratori addetti all'uso delle funi (4 ore) (quinquennale)~~
  - Formazione stato \ regioni **(quinquennale)**
  - Formazione Preposti **(quinquennale)**

- ☐ programma degli incontri con le figure aziendali di riferimento (dirigenti, preposti) **(trimestrale)**
- ■ programma di controllo **(mensile)**
- ■ verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro (controllo periodico di area) **(mensile)**
- ■ procedura per analisi dell'infortunio e del mancato infortunio
- ☐ procedura gestione D.P.I.
- ☐ istruzioni operative di sicurezza, generali e specifiche

- ■ programma controllo misure sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienze e di funzionalità
- ☐ ~~procedura per l'introduzione degli agenti chimici in azienda~~
- ☐ ~~sintesi schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi~~
- ☐ programma degli incontri con il medico competente schede
- ☐ specifiche per le attrezzature
- ☐ procedura utilizzo delle auto aziendali, in sicurezza
- ☐ ~~indicazioni per l'acquisto di attrezzature sicure verifica~~
- ☐ ~~interna dei carrelli elevatori~~
- ☐ altri miglioramenti, in attuazione dei principi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08
- ☐ integrazione del sistema di sicurezza in quello qualità
- ☐ sistema di gestione e organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)

TEMPISTICHE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO	MISURE DI MIGLIORAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DA ADOTTARE
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	SOSTITUZIONE DEI COMPUTER DA PORTATILI A FISSI
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	AUMENTO DEL PERSONALE SQUADRA DI EMERGENZA
GIUGNO 2018/2019	SOSTITUZIONE DELLE SEDIE DEGLI IMPIEGATI

ULTIMA PAGINA DOCUMENTO
LASCIATA DI PROPOSITO IN BIANCO

Azienda: **C.F.L.I**

Stabilimento sito in: Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30120 VENEZIA

VALUTAZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALI

RUOLO	*NOME E COGNOME*	*FIRMA*
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S.T.		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l
Dott. Giuseppe Cascone - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3386376804
80035 NOLA (NA) - Via San Massimo 288bis
Tel./Fax +39 081 8214758
Partita IVA 0 2 4 7 2 1 5 0 6 4 4

SOMMARIO

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI 2
VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE 4

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

Scopo della valutazione è individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.
Per eseguire tale valutazione viene usata una "SCHEDA RILEVAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE", dove in fase di sopralluogo si annotano le anomalie seguendo delle domande tratte dall'allegato XXXIV dei requisiti minimi, per ogni postazione VDT.
Lo schema logico adottato per la valutazione del rischio è sostanzialmente quello indicato nell'allegato XXXIV: requisiti minimi. Si riporta di seguito:

ATTREZZATURE	REQUISITI
Osservazione generale	L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio
Schermo	La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
	L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o altre forme di instabilità
	La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
	Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore
	È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile
	Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività
	Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenziale la posizione seduta.

ATTREZZATURE	REQUISITI
Tastiera e dispositivi di puntamento	La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani
	Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore
	La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi
	La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro
	Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sulle stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso
Piano di lavoro	Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio
	L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti
	La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo
	Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi
Sedile di lavoro	Il sedile di lavoro deve essere stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore
	Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alle regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione variabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata
	Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussabili. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili
	Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo la necessità dell'utilizzatore
	Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso
Computer portatili	L'impiego prolungato dei computer portatili necessita di una fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo

VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE

POSTAZIONE	SEDIA	ABBAGLIAMENTI	CAVI ELETTRICI	TIPO PC
SPADARO CRISTIANA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
DE GOBBI ERICA	Schienale stabile: NO Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MINTO DONATELLA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SGANZERLA ANDREA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MANDRO LUCIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SACCARDO GIULIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MORGANTE ENRICO	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok

- Come azione migliorativa si consigliadi provvedere all'applicazione di tende o fogli antiriflesso su vetri superiori

Valutazione rischio incendio
Consorzio Formazione Logistica Intermodale
CFLI

CFLI

Sommario

1. Criteri per la valutazione del rischio incendio 3
1.1. Definizioni 3
1.1.1. Calcolo del carico d'incendio 4
1.1.2. Classificazione del rischio incendio 4
1.2. Valutazione del rischio incendio 6
2. Unità produttiva di Magazzino N°16 7
2.1. Identificazione dei pericoli di incendio 7
2.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio 7
2.1.2. Sorgenti d'innesco 8
2.2. Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi 8
2.3. Livello di rischio incendio per l'area 8
2.4. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 9
2.4.1. Estintori portatili o carrellati 9
3. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 10
4. Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio 11
4.1. Vie di uscita 11
4.2. Attrezzature ed impianti di protezione antincendio 11
5. Informazione e formazione antincendio 12
5.1. Squadra d'emergenza antincendio 12
6. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio 13
7. Valutazione del rischio incendio 13
8. Programma di miglioramento 15

1. Criteri per la valutazione del rischio incendio

La valutazione dei rischi di incendio consente di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza di tutto il personale e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro (D.M. 10/3/1998, punto 1.3).

La presente valutazione di rischio incendio tiene conto:

- del tipo di attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Come previsto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (Allegato I, punto 1.4), la valutazione dei rischi di incendio è caratterizzata dalle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

1.1. Definizioni

Vengono di seguito fornite le definizioni relative alle espressioni comunemente usate nell'analisi in oggetto (vedi Decreto Ministeriale del 10/03/1998, Allegato I, punto 1.2).

- **Pericolo di incendio**: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- **Rischio di incendio**: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **Valutazione dei rischi di incendio**: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.1.1. Calcolo del carico d'incendio

I materiali che saranno presenti nelle diverse aree sono indicati in tabelle, riportando la quantità, il potere calorifico inferiore, il fattore di partecipazione, il fattore di limitazione alla partecipazione e il carico d'incendio specifico. Il carico d'incendio specifico (qf) è definito come il potenziale netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Viene individuato in seguito il carico d'incendio specifico di progetto, calcolato secondo le indicazioni del D.M. 9 marzo 2007, definito come il carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezioni presenti.

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \bullet \delta_{q2} \bullet \delta_n \bullet q_f$$

Dove:

- δ_{q1} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento.
- δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento
- $\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione i cui valori δ_{ni} sono elencati in apposite tabelle.

Le prestazioni da richiedere alla costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nell'allegato al D.M. 9 marzo 2007.

1.1.2. Classificazione del rischio incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è classificato il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato, come definito al punto 1.4.4. dell'Allegato I del D.M. del 10/03/98 di seguito riportato:

- Livello di rischio BASSO: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendi ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Livello di rischio MEDIO: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze combustibili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Livello di rischio ELEVATO: si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistano notevoli

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistano forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

1.2. Valutazione del rischio incendio

A seguito della fase precedente, viene effettuata la valutazione del rischio incendio.

La valutazione del rischio viene effettuata considerando l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ed il rispetto delle regole tecniche applicabili, nonché la conformità delle caratteristiche di resistenza delle strutture alle richieste del D.M. 09/03/2007 *"Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"* ed eseguita sulla base delle indicazioni presenti nella norma BS 18004:2008, la quale identifica i possibili livelli di accettabilità del rischio come riportato nella seguente tabella.

Definizioni tratte dalla norma BS 18004:2008 (traduzione a cura dello scrivente):

RISK ASSESSMENT: process of evaluating the risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether or not the risk(s) is acceptable. (PROCESSO DI *VALUTAZIONE DEL RISCHIO: processo di valutazione dei rischi e dei pericoli, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle misure di controllo applicate, e di scelta 8dell'accettabilità o inaccettabilità del rischio).*

ACCEPTABLE RISK: risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the organization having regard to its legal obligations and its own OH&S policy. (*RISCHIO ACCETTABILE: rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo in considerazione il rispetto degli obblighi di legge e della propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro).*

Livello di rischio incendio	Valutazione di accettabilità	Evaluation of acceptability
BASSO	**Accettabile**	**Acceptable**
MEDIO	**Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (i.e. basso quanto ragionevolmente praticabile)**	**Risks that should be reduced as far as it is cost-effective to do so to (i.e. to as low as reasonably practicable)**
	Nota: la riduzione del livello di rischio può	
ELEVATO	**non essere richiesta qualora siano state attuate tutte le misure di sicurezza previste da specifica normativa verticale, ovvero nel caso le stesse siano state verificate dal Comando dei Vigili del Fuoco e approvate con conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi**	

Tabella 1 – Indicazione dell'accettabilità e non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 18004:2008, traduzione a cura dello scrivente)

Attività svolta dall'azienda

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi. Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova. CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.
Le attività di CFLI non sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per le attività individuate nell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

2. Unità produttiva di Magazzino N°16

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti

2.1. Identificazione dei pericoli di incendio

2.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio

I materiali infiammabili presenti nell'area sono tavoli e arredi oltre alla carta necessaria per l'attività lavorativa. In considerazione dei quantitativi di materiale combustibile e della dimensione dei locali si può ritenere limitato il carico d'incendio presente di 126 MJ/mq, per questa tipologia di carico d'incendio sono previste strutture REI 0. Il calcolo è stato stimato così come segue:

- Presenza di 14 armadi
- Ogni armadio ha mediamente 4 scafali
- Ogni scafale contiene circa 15 dox
- Ogni dox pesa circa 1 Kg
- Ogni Kg di carta corrisponde a circa 4.05 Mcal

Quindi per quanto riguarda il carico di d'incendio riferito alla sola carta si stima di avere:

15 Kg/Dox*4 Dox/scafale*14 Armadi/scafale * 4.05 Mcal*4.18 joule/Cal = 14.185 MJ

All'interno dell'area di lavoro si trovano anche scrivanie, tavoli, e sedie con un carico d'incendio assimilabile a circa 600 Kg di legna, quindi al valore precedentemente stimato viene a sommarsi:

14.185 MJ + (600 Kg * 4.4 Mcal*4.18 joule/Cal) =25.220 MJ

Il carico d'incendio viene ad essere rapportato alla supoerficie di di circa 250 m^2:

25.220 MJ / 200 m^2 = 126 MJ/m^2

2.1.2. Sorgenti d'innesco

Nell'area in oggetto sono presenti le seguenti sorgenti d'innesco.

- Sovratensione
- Cortocircuito
- Mal funzionamento di apparecchiature elettriche

Le macchine e le apparecchiature sono installate e utilizzate in conformità alle prescrizioni normative vigenti e/o alle indicazioni fornite dal produttore.

Gli impianti elettrici sono installati a regola d'arte e regolarmente manutenzionati.

2.2. Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi

La struttura ha caratteristiche REI superiori a REI 15, le vie d'esodo sono ben evidenziate ed indicate, i percorsi d'esodo sono idonei e sono presenti DPI (estintori) di Classe A, B, C ed in numero sufficiente.

Le misure di prevenzione attuate per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi sono riportate nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

2.3. Livello di rischio incendio per l'area

L'area in oggetto può essere classificata come:

Luogo di lavoro a rischio di incendio basso: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

2.4. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Nell'area in oggetto, in considerazione dei materiali presenti, potrebbe/ro insorgere:

incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci;

incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;

In relazione alla specifica classe di incendio evidenziata sono predisposte le seguenti attrezzature ed impianti di estinzione incendi.

2.4.1. Estintori portatili o carrellati

Nell'area sono installati estintori portatili, ubicati in modo da consentire ad una persona di raggiungerli percorrendo una distanza non superiore a 30 m.

Per quanto attiene gli incendi di classe A e B, il numero di estintori portatili è determinato in conformità alle prescrizioni presenti nel D.M. 10/03/1998. In particolare la distribuzione è evidenziata nella tabella seguente.

Tipo di estintore	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	1 ogni 100 m^2		
21 A – 113 B	1 ogni 150 m^2	1 ogni 100 m^2	
34 A – 144 B	1 ogni 200 m^2	1 ogni 150 m^2	1 ogni 100 m^2
55 A – 233 B	1 ogni 250 m^2	1 ogni 200 m^2	1 ogni 200 m^2

Tabella 2 – Distribuzione degli estintori portatili nell'area.

3. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni

Le prestazioni da richiedere alle costruzioni per le aree del Fabbricato N1°6, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nel livello II indicato nell'allegato al D.M. 09/03/07 "Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione".

Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni;
- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 persone/m^2;
- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
- la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:

- 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati
- 60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato.

Nel nostro caso la classe di resistenza al fuoco della struttura è 30/60.

4. Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio

4.1. Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita, quali passaggi, corridoi, scale, sono sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita sono regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto viene riparato rapidamente.

Tutte le porte resistenti al fuoco sono regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. La segnaletica direzionale e delle uscite è oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

4.2. Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione è eseguita da personale competente e qualificato.

5. Informazione e formazione antincendio

Si è fornita ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

I contenuti dell'informazione sono indicati nell'Allegato VII del D.M. 10/3/1998 e in sintesi vengono di seguito riportati:

1. I rischi d'incendio legati all'attività svolta e alle specifiche mansioni svolte;
2. Le misure di prevenzione incendi adottate;
3. I sistemi di protezione antincendio presenti;
4. L'ubicazione delle uscite di emergenza;
5. L'ubicazione dei presidi antincendio,
6. Le procedure da adottare in caso d'incendio, evacuazione ed i comportamenti da adottare;
7. I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
8. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

5.1. Squadra d'emergenza antincendio

Gli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (art. 6 del D.M. 10/03/98) sono designati e formati mediante la partecipazione a corsi i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998.

I nominativi dei componenti della squadra d'emergenza antincendio sono riportati nell'organigramma e nel piano di emergenza ed

6. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Per affrontare le possibili emergenze è redatto un piano d'emergenza, nel quale si precisano le procedure da applicare per governare ed affrontare le situazioni d'emergenza, tra cui l'incendio e l'evacuazione dei locali e dell'area aziendale.

Saranno affisse planimetrie indicanti anche le norme comportamentali da attuare in caso di incendio.

7. Valutazione del rischio incendio

Si procede con la classificazione e la valutazione del livello di rischio incendio presente nelle aree dell'azienda, come indicato nella tabella seguente.

Identificazione area	Livello di rischio di incendio	Valutazione del rischio di incendio
Uffici Fabbricato N° 16	**Rischio basso**	**Accettabile**

Tabella 3 – Classificazione dei livelli di rischio incendio presenti nelle aree dell'azienda.

IDENTIFICAZIONE AREA	DANNO/I POTENZIALE/I (INFORTUNIO O DANNO ALL'AMBIENTE / MALATTIA PROFESSIONALE)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	SISTEMI DI CONTROLLO[1] PROCEDURE DI SISTEMA	LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
UFFICI	Ustioni e soffocamento a seguito di incendio	Valutazione del rischio incendio ai sensi del d.m. 10/03/1998 Compartimentazione del locale Informazione e formazione del personale, come previsto nel presente documento e di seguito indicato Designazione di un numero adeguato di addetti all'emergenza antincendio, formati ai sensi del d.m. 10/03/1998 Aggiornamento della segnaletica di emergenza in funzione delle variazioni del layout Divieto di fumo	Controllo e limitazione del carico di incendio Verifiche periodiche degli impianti e degli apparecchi antincendio da parte di personale qualificato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore e/o dalla normativa vigente e/o dalle regole di buona tecnica Verifica periodica dell'accessibilità delle vie di fuga Verifiche periodiche agli impianti elettrici Piano di emergenza Simulazione di emergenza ed eventuale aggiornamento o implementazione delle procedure di emergenza	Basso	Accettabile

8. Programma di miglioramento

Si riporta di seguito il programma delle misure di prevenzione e degli interventi migliorativi nel tempo dei livelli di sicurezza: tale programma potrà essere oggetto di successive modifiche.

Attività da realizzare	Da attuare entro	Responsabile	Procedure per l'attuazione
Informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio (Allegato VII del D.M. 10/3/1998; art. 36 D.Lgs. 81/08)	31/08/2019	Datore di Lavoro	Fissare un incontro e organizzare l'informazione ai lavoratori
Simulazione annuale d'emergenza	31/12/2018	Datore di Lavoro RSPP	Esecuzione della simulazione della prova di emergenza
Verifica periodica della buona gestione delle vie di fuga e uscite di emergenza e predisposizione del registro e verifica delle scadenze della revisione agli estintori	settimanale	Datore di Lavoro	

Il Datore di lavoro .....

Dr. Giuseppe Calzavara

RSPP .....

Dr. Stefano Biondi

Per presa visione e consultazione:

Il Medico competente .....

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascone - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3398376804
80035 NOLA (NA) - Via San Massimo 285bis
Tel./Fax +39 081 8216758
Partita IVA 0 2 4 7 2 1 5 0 6 4 4

Dott. Giuseppe Cascone

Per presa visione e consultazione:

RLST .....

Sig.

Venezia, il 12 ottobre 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l'altro all'articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
- le "prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19" di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all'utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto previsto dall'articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, in corso di conversione. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;

- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;

- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;

- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;

- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;

- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;

- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pre-triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;

- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;

- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell'8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 [1].

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

[1] Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
    a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
    b) tosse di recente comparsa;
    c) difficoltà respiratoria;
    d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo [2] presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000[3].

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare alla prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

[2] Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell'amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l'utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.

[3] Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all'effettuazione del tampone (cfr. nota 2), la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

La temperatura corporea va rilevata al momento dell'accesso del candidato nell'area concorsuale, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all'utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall'area concorsuale.

Le amministrazioni garantiscono il rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire *brevi manu* ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

L'amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell'area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet".

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la eventuale valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;

- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage e della necessità di garantire l'accoglienza e l'isolamento dei predetti soggetti.

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell'accesso, seduta e dell'uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4, 5 mq.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell'identificazione). Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza "droplet". La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede concorsuale, si rimanda in ogni caso alle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020[4].

6. Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L'eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente

[4] https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf/f337017e-fb82-1208-f5da-b2bd2bf7f5ff?t=1590768137366

puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di svolgimento della prova;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
- le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Il rappresentante legale dell'amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell'avvio

delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Il Dipartimento per la funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell'Ufficio per i concorsi ed il reclutamento e dell'Ispettorato per la funzione pubblica, l'invio del Piano per le successive verifiche.

10. **Clausole finali**

Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti.

Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all'interno dell'area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.

Anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.

Per l'applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo, le amministrazioni si avvalgono, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili regionali.

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-1, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Marcello Fiori